

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
BIBLIOTECA GIURIDICA
Classe <u>A</u>
Sezioni <u>8</u>
N° d'ord. <u>450742</u>
SEZIONE LIBRI

Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali

A cura di
Thomas Casadei e Lucia Re

Volume primo
Società multiculturale e questioni razziali
A cura di Thomas Casadei

L'opera è realizzata in collaborazione con
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Teoria e Storia del diritto, Università di Firenze
Finanziamento Miur-progetti PRIN 2004 *Società multiculturale
immigrazione e sicurezza: problemi di integrazione sociale*

In copertina
Fotografia di Marco Cardini

Progetto grafico e copertina
BosioAssociati, Savigliano (CN)

ISBN 978 88 8103 585 4

© 2007 Edizioni Diabasis
via Emilia S. Stefano 54 - 42100 Reggio Emilia Italia
telefono 0039.0522.432727 fax 0039.0522.434047
info@diabasis.it www.diabasis.it



DIABASIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
BIBLIOTECA GIURIDICA
N° d'ord. <u>450742</u>

Indice dell'opera

Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali

Volume primo

Società multiculturale e questioni razziali

- Sezione prima
Pluralismo, società multiculturale e dilemmi della *razza*
Sezione seconda
Costruzione e forme del razzismo
Sezione terza
Razza, sicurezza e pratiche giuridico-istituzionali
Sezione quarta
La differenza razziale tra eguaglianza e libertà di espressione
Sezione quinta
Soggetti vulnerabili e società multiculturale

Volume secondo

Discriminazione razziale e controllo sociale

- Sezione prima
Il sistema penale e penitenziario
Sezione seconda
Gli Stati Uniti
Sezione terza
L'Unione Europea
Sezione quarta
Il Brasile

Indice del volume primo

- p. 7 Premessa, *Emilio Santoro, Gianfrancesco Zanetti*
9 Introduzione, *Thomas Casadei*
Sezione prima
Pluralismo, società multiculturale e dilemmi della *razza*
23 *Razza* e pluralismo, *Gianfrancesco Zanetti*
38 *Razza* e cultura. Un confronto, *Leonardo Marchettoni*
Sezione seconda
Costruzione e forme del razzismo
49 La costruzione del razzismo, *Étienne Balibar*
67 *Razza*, razzismo e teorie critiche, *Stefano Petrucciani*
78 Il principio di *Color Blindness* e il dibattito europeo su *razza* e razzismo, *Gaia Giuliani*
Sezione terza
Razza, sicurezza e pratiche giuridico-istituzionali
91 *Reverse discriminations* o *discriminations reversed?*
Il *corpo a corpo* sull'*affirmative action* e l'egemonia dei valori negli Stati Uniti, *Thomas Casadei*
116 Tra sicurezza e discriminazione: il *racial profiling*, *Marco Goldoni*
132 Quando la *razza* conta? Fra pratiche discriminatorie e trattamenti eguaglianti, *Costanza Margiotta*

Sezione quarta

La differenza razziale tra eguaglianza e libertà di espressione

145 Razza ed eguaglianza, *Baldassare Pastore*

158 Teoria critica della razza e libertà di espressione: alcuni punti problematici, *Giorgio Pino*

Sezione quinta

Soggetti vulnerabili e società multiculturale

171 Situando l'analisi: pluralismo normativo e tutela giuridica dei soggetti vulnerabili nella società multiculturale, *Francesco Belvisi*

188 L'istruzione e la scuola in una società pluralista (tra le istanze del multiculturalismo e i valori del liberalismo e della democrazia), *Enrico Diciotti*

220 Profili bio-bibliografici

Premessa

Emilio Santoro e Gianfrancesco Zanetti

La presente opera, in due volumi, raccoglie contributi originatisi nell'ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) promosso da due unità di ricerca, l'una attiva presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, l'altra presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze. Il progetto si è dedicato allo studio della *questione razziale* nel contesto della società multiculturale e del suo possibile impatto sugli ordinamenti giuridici occidentali.

In primo luogo sono stati messi a fuoco due problemi centrali della società contemporanea, intesa come società multiculturale caratterizzata da pluralismo normativo: la discriminazione di soggetti vulnerabili derivante dal fenomeno delle migrazioni e la crisi della capacità delle istituzioni e del diritto di operare in base a valori condivisi. Si è inoltre studiata l'utilizzazione dello strumento carcerario come principale sistema di controllo sociale delle minoranze etniche.

In questo quadro si è condotta una ricognizione a partire dalla letteratura americana della *Critical Race Theory*, condensata, nei suoi scritti salienti, nell'antologia *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, pubblicata da Diabasis nel 2005 e curata da Kendall Thomas, docente di Diritto Costituzionale alla Columbia Law School di New York, e da Gianfrancesco Zanetti.

Per svolgere l'attività di ricerca e per mettere a disposizione della comunità degli studiosi anche i suoi risultati parziali si sono utilizzati i siti web de «L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità» <<http://www.altrodiritto.unifi.it>> e di «Jura Gentium, Centre for Philosophy of International Law and Global Politics» <<http://www.juragentium.unifi.it>>, entrambi attivi presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze. «L'altro diritto» ha inoltre organizzato una serie di seminari sulla discriminazione dei detenuti stranieri in Europa e dei detenuti *black* e *latinos* negli Stati Uniti; mentre sul sito di «Jura Gentium» ha

*Reverse discriminations o discriminations reversed? Il corpo a corpo intorno all'affirmative action e l'egemonia dei valori negli Stati Uniti**
Thomas Casadei

1. *Pensare l'eguaglianza a partire dal dato della differenza*

Discutere di questioni istituzionali e di prassi che attengono alla promozione dell'*eguaglianza, rectius* all'abolizione (o almeno riduzione) delle ingiustizie e delle forme di discriminazione, comporta la messa a fuoco di casi concreti che toccano insiemi particolari di *differenze*, ovvero la capacità di un gruppo di dominare i propri simili, a partire da un'affermazione di superiorità e - d'altro canto - la capacità di gruppi oppressi, discriminati, di sottrarsi e liberarsi dal giogo del dominio e dell'ingiusta ineguaglianza¹.

Tale problematica ha assunto una caratteristica fisionomia negli Stati Uniti catalizzandosi attorno ai dilemmi delle *affirmative actions*, una serie di provvedimenti, come è noto, che impone di privilegiare, nell'ammissione a corsi di istruzione, nella scelta per posti di insegnamento presso università o scuole selettive e prestigiose, nelle assunzioni di lavoro, nell'assegnazione degli appalti pubblici, i membri di determinati gruppi svantaggiati: dunque una tecnica privilegiata di lotta alla disuguaglianza - in origine di quella razziale (*race*), ma successivamente anche di quella legata al sesso (*gender*) e a specifiche forme di vulnerabilità come l'*handicap (disability)*² - che si pone in una relazione causale reciproca con una lettura evolutiva dell'*equal protection clause*, e, sullo sfondo, dell'intera Costituzione americana.

Quello delle azioni positive è uno dei plessi problematici di cui si sono occupati alcuni tra i massimi teorici *liberal*, a partire da John Rawls e Ronald Dworkin³, elaborando argomenti normativi di giustificazione di tale provvedimento, ma anche, prima di tutto, una delle battaglie più intense in cui si sono impegnati i movimenti per l'affermazione dei diritti civili - a partire dal celebre «caso Brown» (1954) - , nonché uno dei passaggi chiave nella storia e nella definizione della cittadinanza e dell'identità americane⁴.

La sentenza della Corte Suprema sul caso Brown costituisce una vera e propria *landmark opinion* per il dibattito su razza e diritto⁵. Esso ha aperto una nuova frontiera per la discussione - e per la prassi - dell'eguaglianza negli

Stati Uniti. Va, d'altra parte, osservato che un pioniere della *Critical Race Theory* – che ha fatto della lotta alle disuguaglianze una ragione di impegno intellettuale e sociale – come Derrick A. Bell, nel 1980, interpretò tale fondamentale sentenza, patrimonio e vittoria del Movimento dei *Civil Rights*, come il risultato di una «convergenza di interessi»⁶.

La discussione sull'*affirmative action* segna, dunque, profondamente il dibattito filosofico-politico e filosofico-giuridico statunitense ed è andata progressivamente intrecciandosi, in particolare a partire dagli anni Ottanta del Novecento, con le questioni del multiculturalismo, della politica dell'identità e della differenza, ovvero con le nuove frontiere di una riflessione teorico-normativa «aperta ai fatti»⁷, e al riconoscimento del fatto del pluralismo. Il passaggio dalla *color blind* alla *color conscious constitution*, e la controversia di argomenti – tuttora in corso – intorno alle azioni positive come tecnica (prevalentemente) di integrazione razziale costituisce il tratto saliente, sotto il profilo eminentemente giuridico-istituzionale, di tale scenario, ma anche un approdo non certo definitivo sotto il profilo dei processi sociali e politici che attengono le forme della disuguaglianza. È intorno a questo strumento di intervento, individuale e collettivo al tempo stesso, che si esplica il *corpo a corpo* tra gli argomenti normativi e si articolano e disarticolano antiche e nuove alleanze politiche e sociali⁸. Il modo di pensare l'*affirmative action* rinvia ad una certa idea dell'eguaglianza, della sicurezza sociale, della cittadinanza, e – più in generale – della società statunitense e dei suoi valori.

Le politiche di azione affermativa rappresentano un esempio di quella che da alcuni analisti viene definita «eguaglianza riferita ai gruppi o blocchi» (*block regarding equality*), un'eguaglianza che fa riferimento alle condizioni complessive del gruppo, ma che – nella sua versione canonica – in genere non mette a fuoco quelle tra gli individui che formano il gruppo stesso⁹.

Come è noto, le politiche pubbliche fondate sulla «consapevolezza razziale», hanno incontrato per un certo periodo pieno sostegno da parte di un potere giudiziario che – almeno fino all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso – ha legittimato a tutti i livelli, dalla Corte Suprema alle corti statali, la rilevanza della *razza*. Esso ha conferito legittimità costituzionale alla «rivoluzione dei diritti» iniziata nelle strade e con le marce e, sul piano anche squisitamente teorico, alla giustificazione del «diritto diseguale»¹⁰. Il quadro motivazionale degli indirizzi più recenti della Corte Suprema è, invece, dominato da una concezione dell'eguaglianza alla luce della primazia dell'indi-

viduo (e non dei gruppi), come mostrano emblematicamente il caso Adarand del 1995 e le posizioni influenti di giudici come Antonin Scalia e l'afro-americano Clarence Thomas, campioni dell'interpretazione costituzionale *color-blind*. Il dilemma della connotazione della Costituzione come *color-blind* o *color-conscious* ha del resto alimentato quasi tutti i momenti di confronto – in sede giurisprudenziale – sulla legittimità stessa delle *affirmative actions*¹¹.

2. Nel cuore del rapporto tra diritto, razza e potere

La lotta intorno all'*affirmative action* costituisce pertanto un'esperienza complessa, segnata da una fortissima conflittualità politica e sfociata in uno svolgimento della vicenda normativa e giurisprudenziale del tutto priva di linearità. Essa tocca il cuore brutale dei rapporti tra *diritto, razza, potere* nonché, per altro verso, il delicato nesso tra etica e diritto: l'oggetto di controversia presenta un certo grado, per così dire, di «agiuridicità»; esso infatti conduce alle nozioni, non contenibili nella sola dimensione giuridica, di eguaglianza e giustizia (classici concetti *essentially contested*), subendo in maniera intensa il riflesso di suggestioni etico-filosofiche e congiunture economico-sociali, che si sovrappongono alla razionalità giuridica, condizionandone i percorsi di svolgimento. L'*affirmative action* esprime così tutte le tensioni della storia del diritto americana e raccoglie, per molti versi, il portato della tradizione del realismo giuridico, in cui si combinano, caratteristicamente, l'analisi giuridica con quella storico-sociale e l'adozione di una tecnica motivazionale non esclusivamente legalistica¹². La posta in gioco teorica è cruciale sia sul piano giuridico-normativo sia sul piano assiologico-normativo: gli argomenti di tipo filosofico-morale si sovrappongono ai metodi dell'interpretazione costituzionale; l'*equal protection clause* rappresenta, infatti, un'area di interpretazione costituzionale caratterizzata da un basso grado di prevedibilità a causa dell'influenza di *valori* fondamentali – inevitabilmente soggetti ad un gioco/conflitto di interpretazioni: quello dell'*affirmative action* costituisce, così, uno dei terreni di *crisi* dell'interpretazione giuridica e rappresenta, emblematicamente, un esempio di «giustizia oltre il diritto»¹³, nonché il fulcro della discussione politica – e valoriale – sul tema della promozione dell'eguaglianza negli Stati Uniti¹⁴.

La giurisprudenza su siffatta questione manifesta fin dall'inizio un irriducibile ambiguità, producendo argomenti e orientamenti costitutivamente provvisori, in cui la lotta asimmetrica delle opinioni (di maggioranza, con-

correnti, dissenzienti) lascia presagire, nel momento stesso in cui un *caso* viene risolto, cambiamenti e nuovi equilibri. Parallelamente, emerge la difficoltà di individuare spazi di mediazione tra le differenti opinioni: le *affirmative actions* si sostengono o si respingono con argomenti spesso perentori, in aperta contestazione con gli argomenti di segno contrario.

Di certo il discorso sull'*affirmative action* consente di «mettere in concreto», di rendere *operationalizzabile*, la riflessione normativa sulla giustizia e la richiesta/rivendicazione di maggior eguaglianza. Come ha insegnato Michael Walzer, la domanda generale sulla giustizia si tramuta sempre in qualche domanda più *specificca*, *dettagliata*: sulla carriera aperta ai talenti, sull'eguale opportunità, sulle aliquote fiscali e, appunto, sulle azioni positive. Le domande sulla giustizia invocano risposte che partono dalle «circostanze», da ciò che rileva in uno specifico contesto; esse mettono in campo, dunque, uno dei principi-chiave di un certo modo di intendere il pensiero normativo: il cosiddetto «principio di rilevanza»¹⁵. La scelta dell'*affirmative action* come pratica di integrazione assume come *rilevanti* determinate caratteristiche dell'individuo (l'appartenenza etnico-razziale, ma anche il sesso) che in genere – tradizionalmente – sono dichiarate irrilevanti sotto il profilo morale e giuridico (come vorrebbe un'interpretazione rigorosamente *color-blind* della Costituzione americana).

In chiave più analitica, le misure di azione positiva, rivendicate in nome della giustizia e dell'eguaglianza, si ispirano a quella che potremo chiamare una forma di «dominanza inversa», consistente nell'invocare strumenti di privilegio in certe sfere per individui che si trovano in condizioni svantaggiate in altre sfere sociali (ciò che fa scaturire, come evidenzia, tra le altre, la prospettiva walzeriana, la tesi degli «scambi bloccati»¹⁶). Alcune forme di *affirmative action* consentono così – in maniera esplicita e dichiarata – la violazione di criteri imparziali di assegnazione, riservando alcune cariche o posizioni a soggetti che appartengono a gruppi o categorie collettivamente svantaggiati e aprendo un delicato dilemma morale tra eguale considerazione degli individui, da un lato, e finalità sociali di emancipazione dei (membri dei) gruppi suddetti, dall'altro.

Uno sguardo d'insieme sulla tecnica delle *affirmative actions* – che prenda sul serio le diatribe che la investono – offre dunque anche la possibilità di indagare i possibili limiti di tale strategia nel quadro delle risposte alle esigenze poste dalla *politics of identity*; limiti che sono tradizionalmente individuati,

con argomentazioni perentorie, soprattutto dai critici di parte conservatrice. Dopo essere stato introdotto, «sul piano socio-economico l'*affirmative action* ha avuto, talvolta, esiti "sotto-inclusivi", lasciando fuori soggetti in condizioni di grave marginalità sociale, e talaltra "sovra-inclusivi", nella misura in cui ha finito per privilegiare persone non economicamente svantaggiate in virtù della loro appartenenza a determinate minoranze etniche»¹⁷. Emergono, dunque, i possibili «effetti perversi» del modello dell'azione positiva che portano – ad avviso di alcuni interpreti – ad esiti paradossali¹⁸, sovente messi a fuoco attraverso argomenti incentrati sugli *effetti stigmatizzanti* delle azioni positive stesse. Nelle valutazioni dei critici contrari alle *affirmative actions*, queste rappresentano una forma di *rank racial insult by the State*: esse colpirebbero sia i beneficiari delle misure preferenziali (in quanto verrebbero svuotati della loro individualità, inseriti entro una stretta logica di gruppo, e implicitamente ritenuti meno capaci di contare sulle proprie forze) sia i membri della classe o delle classi escluse (sulla base della supposizione che essi si sarebbero resi colpevoli, in passato, di discriminazione razziale). Inoltre, si riprodurrebbe il caso che a beneficiare delle azioni positive siano solamente le élites dei gruppi minoritari, quei soggetti cioè «collocati in posizioni strategiche e che riescono a dirottare a proprio vantaggio una parte significativa delle risorse destinate a migliorare le condizioni di moltitudini che si trovano in uno stato di autentica privazione»¹⁹.

Nel quadro di una diatriba in cui si delineano le differenze sostanziali tra *liberals* e conservatori, entro coordinate spesso ossificate tra i critici che le descrivono come forme di «discriminazione alla rovescia» (*reverse discriminations*) e i sostenitori che le caratterizzano come un «trattamento preferenziale» (*preferential treatments*) giustificato come «compensazione» o «riparazione»²⁰, non mancano comunque posizioni intermedie come, per esempio, quella assunta da Walzer, *social democrat* (o *left liberal*) sensibile all'orizzonte della condivisione comunitaria²¹.

Se, da una parte, Walzer giudica positivamente alcuni effetti del *preferential hiring* (assumendo però un approccio essenzialmente consequenzialista e comunque scorporando tale pratica da un più ampio e strutturato sistema delle quote), dall'altra ne propone nel medio-lungo periodo un superamento (abbracciando una più radicale, e profonda, prospettiva di trasformazione istituzionale). Il «sistema delle quote», il privilegio di gruppi svantaggiati (come, appunto, quello dei neri), può valere nell'ottica di Walzer come misura

«straordinaria», ma presenta dei seri rischi e inoltre, non risolve – a suo avviso – il problema delle disuguaglianze (e del dominio) «alla radice». La sua è dunque, nel complesso, un'argomentazione che si distacca da quelle favolevoli all'introduzione sistematica delle *affirmative actions*.

Entro l'orizzonte walzeriano, la norma che tutti i cittadini siano egualmente considerati – secondo il principio dworkiniano dell'*equal concern* – deve restare valida e, dunque, le misure a sostegno dei gruppi svantaggiati dovrebbero avere, se ammesse, un carattere transitorio, temporaneo²⁴.

In particolare, Walzer individua alcuni specifici rischi. Innanzitutto, quello di una «cristallizzazione corporativa» che rimanderebbe ad una dura lotta tra gruppi (razzialmente o etnicamente concepiti) e ad una *escalation* di rivendicazioni e rimosstranze; in secondo luogo – cosa che viene vista come un pericolo «grave» – uno scopo sociale, importante e legittimo quale quello del contrasto alle discriminazioni, rischia di violare i diritti di altre persone e di inficiare il principio dell'«eguale considerazione e rispetto», che Walzer mutuava da Dworkin²⁵. Ma il ragionamento di Walzer, sociologicamente radicato e mosso da precise intenzioni pratico-politiche, mette a fuoco un ulteriore aspetto. La «considerazione diseguale» rischia di mettere vittime nel secondo gruppo in ordine di debolezza, ovvero tra quelli che nell'organizzazione economico-sociale possono essere definiti i «penultimi»²⁴.

Seguendo questa traiettoria argomentativa, il sistema delle quote, veicolato dai *preferential treatments*, genererebbe, pertanto, una lotta tra «ultimi» e «penultimi», lasciando intatto il primato dei gruppi dominanti; esso rappresenterebbe, dunque, non solo e semplicemente potenziali discriminazioni «a rovescio» (*reverse discriminations*)²⁵, ma una discriminazione che per giunta non rovescia, ovvero non *soverve* gli assi del sistema di dominio vigente, non elimina il problema dell'oppressione e della disuguaglianza.

Sotto questo profilo, Walzer rileva la limitatezza di una strategia come quella delle azioni positive, governata da un paradigma meramente distributivo che non incide sulla struttura della società. Intendere la *giustizia razziale* come distribuzione di posizioni privilegiate non mette minimamente in discussione, nell'ottica walzeriana, il problema dell'organizzazione istituzionale e del potere decisionale (mentre la *discriminazione razziale* opera, oltre che dentro la società, «istituzionalmente»²⁶). Come ha acutamente fatto notare Iris M. Young, la cui posizione può essere avvicinata per molteplici aspetti a quella di Walzer, un approccio che sia focalizzato esclusivamente sulla distri-

buzione di beni e risorse tende a occultare il problema della giustizia riferito alle istituzioni della società²⁷.

Non si può non rilevare, d'altra parte, come l'alternativa radicale prefigurata da Walzer, sostanzialmente critica rispetto alle azioni positive, vada incontro ad alcune difficoltà. Essa implica un piano di investimenti che non può – teoricamente – essere assicurato ed equamente distribuito nel breve periodo. I programmi di *affirmative action* hanno un effetto più immediato, per quanto, nella sua ottica, contingente. Resta il fatto che mentre si lavora all'eventuale costruzione di un sistema più giusto – generando inevitabili conflitti – in assenza di *preferential hiring*, di quote, di tutele specifiche, ad essere trattati in modo diseguale e a restare «ultimi» o «fuori» dal cerchio della cittadinanza rischiano di essere sempre coloro che stanno al fondo della gerarchia sociale come i *blacks*, con buona pace del principio di eguale considerazione.

Leggendo l'*affirmative action* in chiave esclusivamente distributiva e anche, tutto sommato, individualistica, Walzer pare non cogliere il possibile aumento delle potenzialità e delle risorse per la «critica immanente» alla società (da lui auspicata) insite in questo istituto: l'aumento di membri di gruppi svantaggiati in alcuni settori chiave della società (nelle sfere dell'educazione, dell'università, della giustizia, e nelle istituzioni in genere) potrebbe consentire uno sviluppo del potenziale di circostanza cui si connettono i processi di trasformazione sociale, nell'ottica stessa del «sovversivismo dell'immanenza» tratteggiata da Walzer e rinvenibile nell'approccio dei teorici della *Critical Race Theory*²⁸. La formazione di un'élite composta da membri di gruppi svantaggiati può avere effetti sull'autostima collettiva, sui sentimenti identitari del gruppo stesso e mostrare che l'obiettivo di rovesciare le discriminazioni (*discriminations reversed*) è effettivamente realizzabile.

Infine, gli effetti, anche quelli meno percettibili, della discriminazione razziale – dato assolutamente rilevante nel contesto americano – senza programmi di azione positiva, anche nel breve periodo, rischiano di espandersi o comunque di accumularsi coniugandosi con altre forme di subordinazione (il classico ciclo della «discriminazione strutturale»²⁹) e, dunque, di aumentare gli ostacoli per strategie più radicali, ed esigenti, di trasformazione sociale.

3. *Quale visione degli Stati Uniti (e della sicurezza)*

Ad essere in gioco all'interno di una trattazione sull'*affirmative action* è dunque anche la visione complessiva degli Stati Uniti e, in essa, dello specifico caso dei neri portatori di un'«identità divisa», «spezzata» (come è stata definita, sulla scorta dell'analisi critica di W.E.B. Du Bois³⁰), derivante da un acuto senso di ingiustizia sociale, persistente e ampiamente perpetrata.

Se si segue l'approccio interpretativo di Will Kymlicka, si può rilevare come la maggior parte dei teorici politici americani (e tra loro anche Walzer), ritenga gli Stati Uniti un paese di immigrati – anzi il paese di immigrati *par excellence*³¹. Dunque Walzer incarnerebbe, in tal senso, la visione del movimento per i diritti civili: ovvero l'applicazione del modello di integrazione degli immigrati agli afro-americani³². Assunto, questo, secondo il quale le politiche pubbliche possono aiutare gli afro-americani a comprendere e adottare il modello delle minoranze degli immigrati e così diventare lo stesso genere di gruppo che sono diventati i gruppi etnici europei. Una prospettiva che oscurerebbe, secondo Kymlicka, quello che non può essere considerato un *dettaglio* nel contesto della società americana: la «peculiar institution» della schiavitù, la quale ha pesantemente e drammaticamente condizionato la storia politica e sociale degli Stati Uniti³³.

Esiste, infatti, una specifica differenza storica tra immigrati volontari e neri americani, specchio della difficoltà di individuare un'unica e omogenea cittadinanza e, d'altra parte, invito a fare i conti con diverse forme di *pluralismo*: con riferimenti alla condizione delle etnie americane è necessario – per articolare ragionamenti di carattere normativo cogenti – distinguere, a partire dalle specifiche «circostanze», il «pluralismo volontario» riservato agli immigrati europei, il «pluralismo di casta», nel quale sono stati relegati – e certamente non per scelta – i neri, il «pluralismo tribale» dei nativi e, infine, il «pluralismo dei lavoratori ospiti» iberici e orientali³⁴. Non perdere di vista queste *disparità di trattamento*, che rimandano a precise modalità di *discriminazione*, e tenere conto della specificità del momento in cui i gruppi hanno avuto accesso alla cittadinanza è assolutamente decisivo. Così come è assolutamente decisivo, lo insegnano attraverso la loro riflessione militante i teorici della *Critical Race Theory*, fare i conti con storie di oppressione differenziate nei diversi casi che possono chiamare in causa politiche di azione positiva: i nativi americani spossati delle loro terre, i neri resi schiavi con la tratta, i *latinos* di lingua spagnola discriminati, e ancora – storia ancora poco nota, nonostante la sua

inaudita violenza giuridica – gli asiatici sfruttati sulla costa ovest, e rinchiusi nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale³⁵.

La visione sostanzialmente critica e la non adesione al modello dell'*affirmative action*³⁶ rivelerebbe, secondo Kymlicka, la necessità di prefigurare un'*identità comune* per garantire la stabilità – intesa come valore primario – di una democrazia. Il rifiuto dell'*affirmative action* come modello sistematico di integrazione sarebbe connesso al tentativo di salvaguardare la compattezza comunitaria dal contenuto esplosivo che riveste il problema delle identità etniche e culturali e rimanderebbe all'intenzione di salvaguardare una precisa idea egemone dell'America³⁷, a scapito di un riconoscimento reale dei vari *pluralismi*.

Quello che sta avvenendo negli ultimi anni negli Stati Uniti – su un piano più propriamente politico – non fa che confermare queste tensioni. In gioco sono i valori profondi che orientano le scelte politiche e di investimento. L'amministrazione Bush e la variegata costellazione del conservatorismo americano (a partire dalla sua variante *neocons*³⁸) stanno mettendo sotto attacco in maniera radicale – per certi versi «rivoluzionaria» – i valori-cardine che soggiacciono alle politiche di promozione dell'«uguaglianza a partire dal dato, *rilevante*, della razza. Come è noto, il 16 gennaio 2003 l'Amministrazione Bush ha depositato presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, in qualità di *amicus curiae*, due memorie a sostegno dei ricorrenti in cause concernenti i programmi di azioni positive dell'Università del Michigan. La decisione ha suscitato molto scalpore nell'opinione pubblica americana, che appare più che mai divisa sull'opportunità e necessità di utilizzare i c.d. *race-conscious means* per combattere le discriminazioni razziali³⁹.

Altri eventi, al centro della discussione politica, hanno segnato le vicende recenti relativamente alla prassi dell'*affirmative action*, e al modo di intendere le differenze razziali.

Come è stato puntualmente illustrato⁴⁰, nel corso delle elezioni nel novembre del 2006, lo Stato del Michigan si è aggiunto agli altri tre Stati che avevano in precedenza proibito l'uso dell'*affirmative action*. Ciò è avvenuto con un emendamento alla Costituzione statale che è stato sottoposto al voto degli elettori, in aggiunta alla scheda elettorale, a seguito di una iniziativa di voto popolare (*ballot initiative*). L'emendamento, che proibisce la discriminazione o il trattamento preferenziale basato sulla razza, sul sesso o sull'origine etnica nelle ammissioni ai corsi negli istituti pubblici di educazione, nelle assegna-

zioni di appalti pubblici o nelle assunzioni di lavoro, è stato approvato con una percentuale di elettori del 58% contro il 42%. Ora anche nel Michigan, per permettere a gruppi razziali o etnici svantaggiati di essere ammessi in numero ragionevole alle università statali, si dovranno considerare i metodi per aggirare la proibizione adottata in quegli Stati – California, Texas e Florida – dove già esiste la proibizione all'uso dell'*affirmative action*, oppure trovare nuovi metodi.

Quanto è avvenuto nel Michigan fa presagire che altri Stati si aggungeranno a quelli che già proibiscono un sistema di preferenza volto a superare la discriminazione razziale. E ciò potrebbe avvenire specialmente come risultato dell'impegno di un ricco uomo d'affari nero della California, Ward Connerly. Egli è stato il promotore delle *ballot initiatives* in California (circa 10 anni fa)⁴¹, nello Stato di Washington e nel Michigan⁴², e ora sta preparando campagne simili in altri nove Stati. Nel corso di una conferenza del dicembre 2006 Connerly avrebbe fatto presente che vi sono ventitre Stati che costituzionalmente danno il diritto ai propri cittadini di proporre leggi tramite il sistema delle iniziative popolari. Tre Stati hanno già approvato l'abolizione dell'*affirmative action* e ne rimangono quindi venti. Se si aggiungono altri Stati – questo l'approdo del ragionamento – si può dimostrare che le preferenze razziali sono antitetiche alla volontà del popolo americano⁴³ e generatrici di negative *reverse discriminations*.

Entro questa prospettiva, l'*affirmative action* sarebbe una forma di razzismo e la soluzione del problema dei pochi studenti neri o ispanici nelle università non risiederebbe in un trattamento preferenziale nelle ammissioni, ma semmai nella migliore preparazione nelle scuole di grado inferiore. In un'intervista al «San Francisco Chronicle», rilasciata nel Settembre 2003, Connerly disse: «Non m'interessa che i giovani siano o meno discriminati ... i giovani hanno bisogno di imparare e attribuisco maggiore importanza al fatto che questi giovani ricevano una educazione che al fatto che siano oggetto di una politica impositiva di eguaglianza razziale»⁴⁴.

Il risultato però di questo tipo di approccio è che, per esempio, quest'anno all'università della California (Los Angeles) la percentuale di neri al primo anno di immatricolazione 2006 è stata solo del 2%, la più bassa percentuale di iscrizioni nella storia di questo istituto.

Ad un più ampio sguardo, sul piano valoriale, le logiche della sicurezza nazionale e del patriottismo (inteso come eguaglianza di tutti gli americani nel-

l'attaccamento alla nazione, a prescindere dal dato delle differenze etniche e razziali) vengono giocate come prioritarie e ordinanti nella gerarchia dei valori rispetto a quelle della sicurezza sociale, della promozione dell'eguaglianza, dell'effettivo pluralismo. Il ricorso allo «stato di emergenza» – saldamente ancorato ai valori della patria americana e al primato dell'«Occidente» – attesta nitidamente questo tipo di prospettiva.

Credo si possa rilevare, a questo riguardo, un'ambivalenza e una patente contraddizione insita nella discussione pubblica americana, specie in quella orientata dai conservatori. Nella strategia di questi ultimi la razza *non conta*, va resa *inattiva* come categoria, sul piano sociale⁴⁵, mentre conta – al punto da mettere in questione alcuni diritti fondamentali – nella ricerca della «massima sicurezza»⁴⁶, come attestano paradigmaticamente la giustificazione, per esempio, delle pratiche di *racial profiling*⁴⁷ e la concezione dominante delle politiche penali affermatesi nell'ultimo decennio⁴⁸.

Il ricorso alla razza è legittimo, nel presente, all'insegna di una maggior sicurezza nazionale entro la logica dello «stato di emergenza», mentre finisce per essere annullato, nel far fronte alle discriminazioni del passato (legate all'appartenenza razziale), sul piano sociale ed economico. Entro quest'ottica, è la vulnerabilità della nazione cui occorre – prioritariamente – far fronte.

Questo impianto è stato fortemente messo in questione dall'uragano Katrina che ha posto all'attenzione la necessità di rideterminare i concetti, le macro-categorie, di *emergenza*, di *vulnerabilità* e di *sicurezza*, e dunque i veteri stessi delle politiche di governo.

Se è vero, come ha osservato il demografo Emmanuel Todd, che una catastrofe naturale mette un paese a confronto con la sua *identità più profonda*, con le sue capacità di risposta sociale e tecnica, allora l'uragano Katrina ha mostrato il risultato di un sistema economico e sanitario che da tempo esclude gran parte della popolazione⁴⁹. È sotto questo profilo che la catastrofe di New Orleans potrebbe fornire spunti decisivi per *riconfigurare* il perimetro della discussione valoriale e politica americana.

Da più parti si è sottolineato come ogni aspetto della catastrofe sia stato in realtà caratterizzato da disuguaglianze di classe e «segnato dalla razza»⁵⁰. Città della schiavitù e del mercato degli schiavi, della speculazione finanziaria e della stratificazione sociale, della competizione economica e delle realtà di classe, città violenta e povera, di oppressione e discriminazione, di affarismo e criminalità intrecciati insieme, New Orleans è probabilmente uno dei

luoghi che più sintetizzano le contraddizioni, gli scompensi, le fratture interne della società americana, la loro *tragicità*⁵¹.

Dopo Katrina, l'attuale egemonia repubblicana è improvvisamente apparsa in pericolo. Per la prima volta dagli scontri di Los Angeles del 1992, le questioni poste dagli *old democrats* come la povertà, l'ingiustizia razziale, la necessità di investimenti pubblici si sono momentaneamente imposte all'opinione pubblica riaprendo la questione dei *valori*. Questioni di razza e povertà – e dunque di sicurezza *sociale* – sono tornate al centro del dibattito. La tragedia ha mostrato concretamente quanto la povertà imponga svantaggi durissimi e possa avere enormi conseguenze mortali e de-umanizzanti, e quanto negli Stati Uniti sia ancora strettissimo il legame tra problema razziale e problema di classe.

Per la seconda volta, la politica sociale di *cons* e *neo-cons* si è rivelata fallimentare: i dati statistici negli Stati Uniti evidenziano come anche dopo quattro anni di presidenza Bush senior i numeri della povertà siano cresciuti, i poveri passati da 32 a 40 milioni circa e il tasso di povertà dal 13 al 15%. Katrina ha sfidato, così, l'agenda della politica repubblicana e le delicate questioni della povertà, della razza, della classe sociale hanno risvegliato l'attenzione dell'opinione pubblica americana e indebolito le basi del programma economico conservatore fatto di tagli ai servizi e privatizzazioni, parallelamente ad un forte abbassamento delle tasse per i più ricchi e enormi investimenti nel settore militare (come vuole la *logica di guerra* intrapresa con gli attacchi all'Afghanistan e all'Iraq).

L'evento catastrofico rappresentato da Katrina potrebbe dunque riaprire una discussione – e una riarticolazione delle questioni dell'agenda politica – su ciò che effettivamente rappresentano, per gli Stati Uniti, *sicurezza* ed *emergenza*. L'emergenza potrebbe essere, anche e soprattutto, quella dettata dalla vulnerabilità e dalla insicurezza sociale degli individui, oltre le retoriche dell'eguaglianza formale e del patriottismo. Se questo avvenisse le strategie di «dissoluzione della questione razziale»⁵² incontrerebbero un ostacolo e una nuova situazione complessiva potrebbe scaturirne.

In questo scenario, le politiche di promozione dell'eguaglianza come l'*affirmative action* potrebbero determinare una critica, dall'interno, delle istituzioni vigenti, nonché dei valori profondi che le orientano. In tal senso, anche l'elevamento della razza potrebbe acquisire una specifica valenza *emancipativa*, nella direzione non della *massima sicurezza*, bensì della *piena ed eguale cittadinanza*, così come hanno mostrato – con argomentazioni normative e intenso impegno

civile – i teorici della *Critical Race Theory*⁵³, ben consapevoli della centralità della lotta per l'«egemonia», nella specifica accezione gramsciana⁵⁴, all'interno delle strutture sociali. «Decifrare» il senso della *razza* – e, nel contesto delle riflessioni svolte, dell'*eguaglianza* – negli Stati Uniti degli anni del terzo millennio rinvia al modo, specifico e particolare, di interpretare e intendere la loro identità più profonda, nonché i loro valori primari e ordinanti. Rinvia, in altri termini, ad una messa in questione radicale della logica della *color-blind society*.

Adottare il discorso sull'*affirmative action* conduce ad interrogarsi – ancora una volta – sull'origine, la natura e la *modalità* istitutiva della *color-blind society*, sulla sua pervasività, sulla sua persistenza, nonché sulla «sua vocazione erosiva, invasiva e progressiva». Come è stato opportunamente osservato:

La *color-blind society* è in definitiva un dispositivo sapientemente cesellato, profondamente incassato e attentamente situato: la sua formazione discorsiva occupa infatti magistralmente quel crinale mobile e invisibile che separa l'azione dalla sua neutra descrizione e lungo il quale può perseguirsi una terapia formulata come diagnosi, che deve la sua efficacia alla propria attitudine dissimulatoria; la discriminazione, dentro questa rappresentazione unilineare e ricorsiva, si nutre della sua negazione. E, in una società che delibera regolarmente la propria indisponibilità a riformarsi, a chi dissente non rimane che aggrapparsi alla prospettiva, oggi peraltro fufosa, di una riarticolazione egemonica delle strategie di emancipazione, di affermazione e di investimento economico-simbolico, di una visione politica in senso ampio che conservi l'irrinunciabile intuizione dell'esistenza di un nesso costitutivo tra libertà e sistema di opportunità ma la rovesci di segno, e si compia nel mostrare che le condizioni di dispiegamento della prima risiedono nella strutturazione pre-scrittiva, seppure fallibile, del secondo⁵⁵.

La mossa decostruttiva, ma anche costruttiva, del «rovesciare di segno» presuppone il *prendere sul serio la razza*; adottando – al contempo – un punto di vista critico, interno alla società, a partire dalla prospettiva di chi vive sul proprio corpo, dentro la propria pelle, i segni della discriminazione, della disuguaglianza, della subordinazione e del dominio.

4. Sollevare il velo e mutare prospettiva: il portato eversivo della razza.

Le categorie messe a punto dalle teorizzazioni critiche della differenza razziale si generano certamente, come si è accennato, in un contesto specifico, particolare, situato: e tale contesto ha, appunto, i contorni e i tratti della *color-blind society*.

Si pensi alla critica della nozione di eguaglianza di opportunità (un valore che può, tuttavia, farsi vettore di ingiustizie intollerabili) che sorge dalla specifica esperienza dei *blacks* americani discriminati e offesi⁵⁶. Essa può però diventare «patrimonio immediatamente disponibile a chiunque sia interessato a produrre *argomenti normativi* capaci di sottoporre a critica le istituzioni circostanti, partendo non da concetti astratti e formali ma dal dato rilevante dell'oppressione e della disuguaglianza»⁵⁷.

Come osservano Charles Luke Harris e Uma Narayan nel sostenere le ragioni dell'*affirmative action*, «la razza, la classe, il genere, continuano a funzionare come fattori determinanti di una cittadinanza ineguale, che deprivano le persone dell'opportunità di partecipare a numerose forme di associazione e di lavoro cruciali allo sviluppo dei talenti e delle capacità – talenti e capacità che a loro volta mettono in grado gli esseri umani di contribuire in modo significativo alle (e di trarre beneficio dalle) possibilità collettive della vita nazionale»⁵⁸.

La mossa decisiva se si intende assumere tale approccio consiste, *in primis*, nel vedere, nello svelare, le forme di discriminazione, di esclusione e le nuove «dinamiche di razzializzazione»⁵⁹. È qui che la *Critical Race Theory* mostra la sua potente carica *eversiva* e la capacità di mettere in una diversa prospettiva l'analisi della realtà. Come ha mostrato, in maniera paradigmatica, Barbara Flagg, la «metafora del vedere», in contrapposizione alla retorica del costituzionalismo «cieco rispetto al colore» (*color-blind constitutionalism*), rende conto di quel profondo discernimento, basato sulla messa in questione del «mito della trasparenza» e dello sguardo «da nessun luogo» dei bianchi rispetto alla razza, che può portare ad un serio impegno contro le varie forme di razzismo e discriminazione *istituzionale*⁶⁰.

«Vedere» significa anche «guardare con altri occhi» e, dunque, pensare in modo *altro* rispetto al presente normativo delle società occidentali, e in specifico degli Stati Uniti. Guardare con altri occhi al diritto, al potere, alla legge, ai discorsi legittimanti delle pratiche istituzionali del presente consente di poter cogliere la sofferenza, la durezza e le cause della vulnerabilità, ma anche la ricerca di dignità, nonché la possibilità di progetti sociali e di speranze di cambiamento negli spazi in divenire della democrazia, *oltre* alla paura, alla ricerca di sicurezza, alle gabbie del mercato che tutto riduce a profitto e merce (compresi i *corpi* degli esseri umani, specie quelli appartenenti ad *altre* etnie o supposte *razze*⁶¹). Aspetti, quelli menzionati, che accomunano le condizioni dei neri d'America, e delle altre minoranze razziali

(ispanici, asiatici, ecc.) nel contesto statunitense⁶², alle condizioni dei migranti nelle società europee, ove pregiudizi, ingiustizie ed emarginazione estrema assumono sovente i volti della *razza* (e delle discriminazioni da essa originiate nei confronti di chi è più debole⁶³).

La *razza*, «ombra interna alla cultura occidentale», mostra così la sua persistenza ma anche, mutata di segno, la sua valenza «diagnostica» e potenzialmente «mobilitante» per ripensare, in chiave positiva, le forme del vivere associato, assumendo il punto di vista delle *vittime* della discriminazione (come indica la prospettiva condivisa da Kendall Thomas e Étienne Balibar, ma anche dal movimento *negro* in Brasile⁶⁴). Che questo possa apparire come un paradosso è possibile, e tuttavia è forse dai paradossi che si può partire nell'epoca della fine globale delle certezze, compresa quella, *egemonica*, tale per cui la bianchezza è *neutra*, e *neutri* sono gli atti e gli atteggiamenti degli Stati e dei cittadini delle società occidentali. Una nuova epistemologia pare necessaria per società in forte trasformazione, un'«epistemologia multiculturale»⁶⁵, che può prendere sul serio le questioni della *razza* e anche le sue – inedite – ripercussioni sovversive, resistenti, ovvero controegemoniche, di «capovolgimento critico» delle pratiche di dominio e di esclusione.

La sfida posta dalla *politizzazione* dei gruppi razziali – e dei gruppi emarginati – costringe così a ripensare le condizioni che consentono di mantenere le promesse di una concezione normativa dell'eguaglianza, intesa come «eguale considerazione e rispetto», quando l'esclusione sul piano culturale si rivela di impedimento per il godimento dei diritti civili e politici. Questa strategia, che verte precipuamente sulla dimensione della cittadinanza e dei suoi diritti (anche nelle loro implicazioni *partecipative*, *promozionali*, oltre che di *tutela*), vale per tutti i gruppi vittime in passato (e nel presente) di particolari e gravi forme di discriminazione: di qui la possibilità di incontro – pur mantenendo autonomi percorsi di emancipazione – tra movimento dei neri, degli ispanici, dei nativi, e movimenti delle donne e degli omosessuali entro un contesto di lotta per l'*inclusione*⁶⁶ e per il *riconoscimento*. Ad accomunare questi attori sociali è la volontà di liberarsi da etichette e ruoli socialmente imposti e di ri-vedere la propria identità combattendo contro quelle forme – *strutturali* – di oppressione che si nascondono tra le pieghe di neutralità e imparzialità della cultura dominante⁶⁷. L'esclusione, come osservano puntualmente diversi analisti, non attiene in questi casi meramente al singolo individuo, ma è «propria di gruppi composti da membri che condividono esperienze co-

muni e spesso hanno una somiglianza per provenienza di razza, etnica, familiare, di genere». «Stereotipi, discriminazione e indifferenza» fanno sì che «la loro condizione non sia il prodotto di una serie di decisioni autonome, ma piuttosto il risultato di un'unica decisione sistemica o di un insieme connesso di decisioni»⁶⁸. L'esclusione è molto spesso un'«eredità», perpetuata attraverso abitudini e prassi quotidiane: le qualità che – in teoria – producono tale condizione (che potrebbero quindi legittimarla) sono in realtà i suoi prodotti.

È dunque dal fatto che la discriminazione e l'oppressione sono frutto di una serie di azioni di tutta la società, e non solamente delle azioni delle istituzioni, che deriva l'obbligazione di una «compensazione» nei confronti di gruppi come quello dei neri e dunque l'articolazione di scopi *sociali* volti alla loro emancipazione che possono tradursi nella concreta prassi delle *affirmative actions*. I bianchi nella loro schiacciante maggioranza hanno, attraverso comportamenti attivi e omissivi, durante la schiavitù e dopo, contribuito a costruire la struttura di subordinazione e di frustrazione nella quale i neri sono stati costretti a vivere e in cui tuttora si trovano in gran parte a vivere⁶⁹.

L'esclusione «di razza» – così come quella «di classe» – si connota per tanto per il suo «carattere strutturale», «organizzato»⁷⁰. La sfida diviene quella di scalfirla, fino a spezzarla, a partire dalle pratiche, quotidiane, che attraversano la società nelle sue molteplici dimensioni e sfere.

Per raccogliere questa sfida occorre immergersi nel contesto, nei luoghi «interstiziali», potenzialmente aperti alla trasformazione, attivando una sorta di «controegemonia»: per i teorici critici della razza la lotta al dominio parte sempre *dall'interno*, dal discorso politico e culturale egemone, facendo emergere, come ha insegnato Gramsci, le sue «potenzialità universalizzabili» (*pre-tensions universalizing*)⁷¹. Sotto questo profilo, il potenziale insito nei programmi di *affirmative action* ci pare favorire quella che Walzer stesso definisce la «logica sovversiva dei diritti»⁷² e, più in generale, sostenere il principio del «sovversivismo dell'immanenza»⁷³: ciò che fa sì che le azioni positive possano essere interpretate, nel *corpo a corpo* interno alla società statunitense, anziché come *reverse discriminations* come vettore per *rovesciare* le discriminazioni, e rendere le vittime, i soggetti vulnerabili, finalmente cittadini a pieno titolo (e sicuri di esserlo).

Note

* Convergono qui alcuni percorsi di indagine sviluppati in altre sedi: la prima parte (§ 1) di questo scritto, ampiamente rielaborata, riprende il contributo pubblicato sul sito della SIFP-Società italiana di Filosofia politica, nella sezione «il Commento», su *Razza e diritto: tra sicurezza, discriminazioni e cittadinanza*: <<http://www.sifp.it/eventomese.php>> la parte centrale (§§ 2, 3) riprende alcune considerazioni svolte nel cap. VI del mio volume *Il «sovversivismo dell'immanenza»*. *Diritto, morale, politica in Michael Walzer* (Polistampa, Firenze 2007); la parte finale (§ 4), infine, riarticola le conclusioni del contributo apparso su «Cosmopolis» (2007, n. 2) *Le risorse della Critical Race Theory: la sovversione della razza*: <<http://www.cosmopolisonline.it/20070705/casadei.html>>.

1. Sul piano giuridico, questa problematica si intreccia – come ha notato Guido Alpa sulla scorta della discussione che ha visto impegnati autori come John Rawls, Ronald Dworkin, Michael Walzer, Robert Nozick – con un discorso storico e ideologico che si basa essenzialmente sui concetti di «status» e di «capacità» (cfr. G. Alpa, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze*, Laterza, Roma-Bari 1993).

2. Sulle *affirmative actions* per le donne come «minor corollary» rispetto al modello delle *racial preferences*: A. Peters, Women, *Quotas and Constitution*, Kluwer Law International-The Hague, London 1999, p. 94. Per l'analogia tra *affirmative actions* per le donne e per i portatori di handicap: B.R. Bergmann, *In Defence of Affirmative Actions*, Basic Books, New York 1996, pp. 24-25.

3. Per una trattazione in parallelo, cfr. Gf. Zanetti, *Eguaglianza*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2000, pp. 19-25. Come si vedrà più avanti, alla questione ha dedicato una specifica attenzione anche un autore non facilmente classificabile come Walzer.

4. Sul punto si veda B. Casalini, *Cultura nazionale e conflitto etnico in America*, in F. Cerutti, D. D'Andrea, a cura di, *Identità e conflitti*, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 123-139.

5. Essa è ora raccolta in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, *Legge, razza, diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, Reggio Emilia 2005, pp. 3-10. Tra i numerosi studi pubblicati nel cinquantesimo anniversario della sentenza si segnalano: Aa.Vv., *Symposium: 50 Years of Brown v. Board of Education*, in «Virginia Law Review», XC (2004), pp. 1516 ss.; J. Balkin (ed.), *What Brown v. Board of Education Should Have Said*, New York University Press, New York 2004; R. Brooks, *Brown vs. Board of Education Fifty Years Later. A Critical Race Theory Perspective*, in «Howard Law Journal», 47, 2004, pp. 581-626; R. Kluger, *Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality*, Vintage, New York 2004; Ch. Ogletree, *All Deliberate Speed: Reflections on The First Half-Century of Brown v. Board of Education*, Norton & Company, New York 2004. Il collegamento tra caso Brown e movimento per i diritti civili e per la «dinamizzazione sostanziale dell'eguaglianza» è sottolineato da S. Douglass-Scott, *Affirmative Action in the U.S. Supreme Court. The Adarand Case – the Final Chapter?*, in «Public Law», (1997), n. 1, p. 43. Sul movimento dei diritti civili come fase costitutiva, e di discontinuità costituzionale, nell'esperienza giuridica americana si veda B. Ackerman, *We the People*, vol. I: *Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 108 ss. Cfr., inoltre, H.D. Graham, *The Civil Rights Era. Origins and Development of Na-*

tional Policy (1960-1972), Oxford University Press, New York 1990.

6. D. Bell, *Brown v. Education and the Interest-Convergence Dilemma*, in «Harvard Law Review», XCIII (1980), pp. 518-533.

7. Cfr. C. Faralli, *La filosofia del diritto contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 44-45, 87-91, la quale rileva come le teorie della differenza razziale si siano intersecate con quelle femministe, facendo proprie anche molte istanze del multiculturalismo. Per un dettagliato quadro delle correnti che hanno segnato la più recente discussione filosofico-giuridica: G. Minda, *Teorie postmoderne del diritto* (1995), il Mulino, Bologna 2001 (sulle teorie della differenza razziale: cap. IX).

8. Come evidenzia Dworkin: *I diritti presi sul serio* (1978), trad. it. parz., il Mulino, Bologna 1982, p. 294. Per un quadro d'insieme della controversia, oltre all'opera di M. Rosenfeld, *Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry*, Yale University Press, New Haven 1991, si vedano: S.M. Cahn, *The Affirmative Action Debate*, Routledge, London-New York 1995 (favorevole); F.J. Beckwith, T.E. Jones (eds.), *Affirmative Action. Social Justice or Reverse Discrimination?*, Prometheus Books, New York 1997 (critico). Cfr., da ultimo, T.H. Anderson, *The Pursuit of Fairness: a History of Affirmative Action*, Oxford University Press, Oxford-New York 2004.

9. D. Rae, *Equalities*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1981, p. 32. Sul fatto che il riferimento al gruppo serva per giustificare quello che resta uno strumento per garantire eguali opportunità agli individui insiste M. Rosenfeld, *Affirmative Action and Justice*, cit., in part. pp. 296 ss. Sulla rilevanza del gruppo si fonda l'argomentazione normativa di Owen Fiss: *Groups and the Equal Protection Clause*, in «Philosophy and Public Affairs», (1976), n. 5, pp. 107-177 (ora in J.H. Garvey, T.A. Aleinikoff [eds.], *Modern Constitutional Theory: A Reader*, West Publishing Company, St. Paul 1991).

10. Le azioni positive si presentano come un modello paradigmatico di «diritto diseguale»: sono, infatti, procedure normative diseguali predisposte per realizzare obiettivi di eguaglianza effettiva (sostanziale) a favore di categorie deboli. Sui problemi e i limiti del «diritto diseguale», cfr. l'ampia disamina contenuta in A. D'Aloja, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova 2002 (in part., sull'*affirmative action*, si veda il cap. II). Per una messa in discussione della nozione – ritenuta «fuorviante» e «bizzarra» – si veda T. Mazzarese, *Eguaglianza, differenza e tutela dei diritti fondamentali*, in «Ragion pratica», (2006), n. 27: pp. 415-416. Sulla problematicità dell'eventuale connessione tra *eguaglianza sostanziale e diritto diseguale* si era soffermata Letizia Gianformaggio in *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equinoco (a proposito della sentenza n. 422/1995 della Corte Costituzionale)*, in «Il Foro Italiano», (1996), coll. 1961-1976. Sulle medesime questioni si vedano anche i contributi di Baldassarre Pastore e Costanza Margiotta Broglio in questo volume.

11. Sulla questione del *constitutionalism color blind*: N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore: una critica», in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, *Legge, razza, diritti*, cit., pp. 27-69.

12. Sui caratteri del realismo giuridico americano resta fondamentale G. Tarello, *Il realismo giuridico americano*, Giuffrè, Milano 1962. Figure di primo piano che, incarnando tale approccio, si sono fatte sostenitrici di politiche di *affirmative action* sono, come è noto, Earl Warren,

Reverse discriminations o discriminations reversed?

Presidente della Corte Suprema dal 1953 al 1969, e il giudice Brennan (su quest'ultimo si veda F. Michelman, *Brennan and Democracy*, Princeton, New Jersey 1999, tr. it. *La democrazia e il potere giudiziario: il dilemma costituzionale e il giudice*, intr. di G. Bongiovanni e G. Palombella, Dedalo, Bari 2004).

13. M. Rosenfeld, *Interpretazioni. Il diritto tra etica e politica* (1998), Il Mulino, Bologna 2000, pp. 83-84 (per un riferimento specifico alla questione dell'*affirmative action*: p. 183).

14. Quello dell'eguaglianza appare dunque non, come vorrebbe la spregiudicata analisi di Peter Westen, un «idea vuota» (P. Westen, *Speaking of Equality. An Analysis of the Rhetorical Force of «Equality»*, Princeton University Press, Princeton 1990), quanto semmai, come osserva Ernesto Garzón Valdés, un «concetto costitutivamente controverso» (*a contested concept*): cfr. E. Garzón Valdés, *Some Reflections on The Concept of Equality*, in Aa.Vv., *Principio d'eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, Cedam, Padova 1999, pp. 3-20.

15. Cfr., su questo punto, Gf. Zanetti, *Introduzione al pensiero normativo*, Diabasis, Reggio Emilia 2004, cap. III. Per quanto riguarda l'intuizione walzeriana cfr. M. Walzer, *Interpretazione e critica sociale* (1987), Edizioni Lavoro, Roma 1990, p. 39.

16. Cfr. E. Somaini, *Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi*, Donzelli, Roma 2001, p. 189.

17. Così Brunella Casalini illustra il ragionamento in questione: *Cultura nazionale e conflitto etnico in America*, cit., p. 137. Per ovviare a queste conseguenze si potrebbe, lo si accenna per inciso, tenere conto in maniera combinata di due o più fattori, per es. applicare le quote solo per chi è al di sotto di un certo reddito o su base di proporzionalità.

18. Sui riflessi paradossalmente «razzistici» delle *affirmative actions*: T. Sowell, *Civil Rights: Rhetoric or Reality?*, William Morrow and Company, New York 1984; S. Steele, *Affirmative Action: the Price of Preference*, in F.J. Beckwith, T.E. Jones (eds.), *Affirmative Action*, cit., pp. 136-137; J. Sleeper, *The Closest of Strangers: Liberalism and the Politics of Race in New York*, WW Norton & Co., New York 1990. È sulla base di questi esiti – che hanno fomentato durissime critiche al modello dell'*affirmative action* – che la Corte Suprema è progressivamente avvenuta alla proposta di uno *strict judicial scrutiny* dei programmi di azione positiva al fine di verificare che non ostacolino inutilmente il godimento di diritti da parte di coloro che non appartengono a specifiche minoranze, e che il principio della *benign discrimination* corrisponda nei singoli casi ad un reale interesse governativo. Ciò senza tralasciare che la Corte Suprema è divenuta negli ultimi decenni più conservatrice. Su questa nuova fase si veda A. D'Aloja, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, cit., pp. 209-215.

19. E. Somaini, *Uguaglianza*, cit., p. 420.

20. Contro questa rigida e semplicistica opposizione argomentano C.L. Harris, U. Narayan, *L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale*, in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, *Legge, razza, diritti*, cit., pp. 159-177. Criticando l'equazione tra *affirmative action* e «trattamento preferenziale» i due autori contrastano gli argomenti che fanno perno sull'utilità sociale, come ad esempio quello di Dworkin (cfr. *Affirming Affirmative Action e Is Affirmative Action Doomed?*, in «The New York Review of Books», ottobre e novembre [1998], pp. 91-102 e 56-60), e oppongono ad una strategia, negativa, «compensativa», una strategia positiva, «promozionale». Tra i vari argomenti addotti a sostegno dell'*affirmative action* si possono menzionare anche quello «collettivo-sostanziale» di Owen M. Fiss e quello «collettivo-procedurale» di John

H. Ely: per una dettagliata disamina, si rinvia a A. d'Aloja, *Eguaglianza sostanziale e diritto di egualità*, cit., pp. 156-166. Un discrimine tra le varie procedure di argomentazione – invero non sempre nettamente individuato – è il riferimento al passato, da un lato, e quello alle conseguenze future, dall'altro.

21. Sulla posizione di Walzer – espressa in *Spheres of Justice* – ha peraltro portato la sua attenzione e la sua analisi critica della *complex equality* una fine interprete del pensiero walzeriano come Amy Gutman: cfr. A. Gutman, *Justice Across the Spheres*, in D. Miller, M. Walzer (eds.), *Pluralism, Justice, and Equality*, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 99-119, in part. pp. 106-111.

22. La temporaneità e la «non eccessività» della misura rispetto alla condizione dei soggetti non favoriti sono divenute nel tempo parti essenziali del quadro di legittimazione delle azioni positive, dovunque esse siano state sperimentate e disciplinate.

23. M. Walzer, *Sfere di giustizia* (1983), Feltrinelli, Milano 1987, p. 158. Quello dell'*equal concern and respect*, come è noto, è il principio tematizzato da Dworkin già in *Taking Rights Seriously* e il nucleo centrale per tutta la sua teoria politica e giuridica.

24. «In linea di principio gli uomini e le donne cui si negano le cariche (perché riservate ad altri) saranno gli aspiranti (bianchi) più emarginati, quale che sia la concezione di qualifica, e quindi di marginalità, adottata da una particolare commissione giudicatrice» (M. Walzer, *Sfere di giustizia*, cit., p. 159).

25. Nella letteratura sull'argomento Walzer fa diretto riferimento a A.H. Goldman, *Justice and Reverse Discrimination*, Princeton University Press, Princeton 1979; e a R.K. Fullinwider, *The Reverse Discrimination Controversy: A Moral and Legal Analysis*, Rowman and Allanheld, Totowa (N.Y.) 1980 (in cui si elaborano argomenti normativi nettamente contrari alle politiche di *affirmative action*).

26. Cfr. D.A.J. Richards, *Il razzismo come male costituzionale: una prospettiva americana*, in «Ragion pratica», (1994), n. 2, pp. 159-186.

27. I.M. Young, *Le politiche della differenza* (1990), a cura di L. Ferrajoli, Feltrinelli, Milano 1996 p. 249, e più in generale anche pp. 242, 251, 265. Per una concettualizzazione dell'azione positiva come un «problema di giustizia distributiva» la *filosofia radical*, prematuramente scomparsa nel 2006, rinvia a R. Wasserstrom, *On Preferential Treatment*, in Id., *Philosophy and Social Issues*, Notre Dame University Press, Notre Dame 1980.

28. Per una messa fuoco di questa convergenza: M. Goldoni, *Costituzionalismo americano e razza. La lezione della Critical Race Theory*, in «Politica del diritto», (2007), n. 3, pp. 475-495.

29. Per una dettagliata illustrazione: United States Commission on Civil Rights, *The Problem: Discrimination*, in P. Rothenberg (ed.), *Racism and Sexism: An Integrated Study*, Martin Press, New York 1988, pp. 9-14, cit. in C.L. Harris, U. Narayan, *L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale*, cit., p. 159.

30. Cfr. A. Gutman, *The Challenge of Multiculturalism to Political Ethics*, in «Philosophy and Public Affairs», (1993), n. 3, pp. 171-206 (tr. it. in «Teoria politica», IX [1993], n. 3, pp. 3-40, pp. 18-19). Cfr., per alcuni accenni a questo punto, il contributo di G. Giuliani in questo volume.

31. «Nel momento in cui avevano deciso di lasciare le loro culture e di trasferirsi negli Stati Uniti, essi avevano volontariamente, per scelta, rinunciato alla loro appartenenza nazionale e ai diritti nazionali ad essi associati. Essi si erano, dunque, sradicati da soli: essi avevano deciso di muo-

Reverse discriminations o discriminations reversed?

versi, non importa quali fossero le ragioni o le pressioni. La decisione di migrare è volontaria, di qui pertanto una netta distinzione tra immigrati e minoranze nazionali, che va opportunamente rilevata» (W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale* [1995], Bologna, il Mulino, 1999, p. 47). Nello stesso testo Kymlicka fa riferimento al nesso costitutivo tra la sentenza Brown e il movimento per i diritti civili, interpretando la sentenza come avvio di un nuovo modello di giustizia razziale basato su «leggi daltoniche», in differenti rispetto al colore. A questo passaggio chiave si legerebbe l'attuale avversione dei liberali – tra i quali Kymlicka fa rientrare anche Walzer – per i diritti delle minoranze, e la loro preoccupazione *preminente* per la «stabilità politica» (cfr. pp. 104-105). Sul punto si veda anche il contributo di Brunella Casalini nel vol. II della presente opera.

32. Cfr. M. Walzer, *Pluralismo: una prospettiva politica*, in Id., *Che cosa significa essere americani*, Marsilio, Venezia 1991, p. 74.

33. Cfr. D.G. Barnum, *The Supreme Court and American Democracy*, St. Martin's Press, New York 1993, pp. 121 ss. Nel celebre caso *Dred Scott vs. Stanford* del 1857 la Corte Suprema affermò che «l'appartenenza alla razza nera escludeva la cittadinanza statunitense e la pratica schiavista rientrava nell'esercizio del diritto costituzionale di proprietà, non limitabile da alcun potere politico».

34. Per queste molteplici accezioni si veda la lucida argomentazione di L.H. Fuchs, *The American Kaleidoscope*, Wesleyan University Press, Hanover and London 1995.

35. Sul punto cfr. il contributo di Marco Goldoni a questo volume.

36. Un'analisi che mette in luce le tensioni della posizione di Walzer, a questo proposito, è sviluppata in A. Gutman, *Justice Across the Spheres*, cit., pp. 106-111.

37. A ciò si collegherebbe, ad avviso di Kymlicka, anche l'oscillazione di Walzer a proposito della questione dei diritti nazionali: negati in *Sfere di giustizia*, ammessi nell'importante saggio *The New Tribalism*: ove si riconosce che i nativi e altre nazioni «assorbite» devono avere, appunto, «diritti nazionali» (W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, cit., p. 16).

38. Cfr., per un accurato quadro d'insieme, C. Alini, *Mappe filosofico-politiche del conservatorismo americano*, «Il Manifesto», 23 novembre 2004, e, per una disamina dal punto di vista storico-dottorinario, G. Borgognone, *La destra americana: dall'isolazionismo ai neocons*, Laterza, Roma-Bari 2004. Si veda, infine, J. Lobe e A. Olivetti, a cura di, *I nuovi rivoluzionari: il pensiero dei neoconservatori americani*, Feltrinelli, Milano 2003.

39. Si vedano al proposito gli utili contributi di E. Olivito, *L'amministrazione Bush si oppone all'Affirmative Action Policy delle università statali: l'ultima parola alla Corte Suprema*, e *Corte suprema e Affirmative Action Policy: un sostegno insperato, ma ambiguo*, rispettivamente, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction.html> e http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/file/affirmativeaction_II.html. Testi significativi della più recente discussione sono, infine, I. Katznelson, *When Affirmative Action was White: An untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America*, W.W. Norton & Company, New York-London 2006, e, J.E. Kellough, *Understanding Affirmative Action: Politics, Discrimination and the Search for Justice*, Georgetown University Press, Washington (D.C.) 2006.

40. Faccio qui riferimento all'articolo di Riccardo Gori-Montanelli, *Questioni razziali e Università americane: le vicende dell'affirmative action*, in «Cosmopolis», II (2007), n. 1, pp. 175-181, in part. pp. 176-177.

41. Proposition 209, California 1996: www.acri.org/209/209Text.html
42. Initiative 200, Washington 1998: www.adversity.net/michigan/pages/4_209_i200_text.html.
43. Vedi: Ward Connerly anti-affirmative action jihad hits the road: <http://www.workingforchange.com/printitem.cfm?itemid=22007>. Ward Connerly ha anche scritto un libro autobiografico nel quale insiste sulla necessità di eliminare del tutto l'affirmative action: *Creating Equal: My Fight against Race Preferences*, Encounter Books, San Francisco 2000.
44. Vedi: <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2003/09/02/ED259415.DTL>
45. Se la razza non conta e si assume un'eguaglianza di base (*basic*) tra bianchi e neri, per esempio, si giustificcherà l'ideologia della *color blind-ness* («cecità rispetto al colore») e l'azione affermativa apparirà una «discriminazione al contrario» (cfr., sul punto, entro una più ampia trattazione sul tema dell'eguaglianza — distinta tra *basic equality* e *equality as goal* —, le considerazioni svolte da Gf. Zanetti nel suo contributo a questo volume: pp. 17-18). La «cecità rispetto al colore», estrapolata da un'opinione dissenziente di un giudice progressista che si opponeva alla discriminazione (Harlan), è rapidamente diventata la bandiera di tutti coloro che si oppongono ai programmi di azione affermativa e ad altre misure tese a impedire la discriminazione.
46. Per un quadro delle politiche securitarie e delle logiche che le ispirano si veda, tra gli altri, D. Lyon, *Massima sicurezza. Sorveglianza e «guerra al terrorismo»* (2003), Raffaello Cortina, Milano 2005.
47. Per i dettagli si rinvia di nuovo al contributo di Goldoni a questo volume.
48. Cfr., a questo proposito, il contributo di Giuseppe Caputo al secondo volume della presente opera. Sulle implicazioni che le discriminazioni sociali negli Stati Uniti hanno nella valutazione e nell'applicazione della pena capitale si veda, da ultimo, M. Cholbi, *Race, Capital Punishment, and the Cost of Murder*, in «Philosophical Studies», (2006), n. 2, pp. 255-282.
49. Per un'analisi di come l'uragano abbia messo a nudo le carenze del sistema sanitario americano si vedano le riflessioni di Ignazio Marino, direttore del centro trapianti della Thomas Jefferson University, il quale osserva: «una sanità fondamentalmente privata, orientata al mercato, che predilige investire in tecniche di avanguardia destinate a pochi perché assicurano alti profitti piuttosto che recuperare il divario che esclude oltre 45 milioni di cittadini, non trova applicazione efficace e fallisce, esponendo la menzogna del falso liberismo su cui si regge» (I.R. Marino, *Dopo Katrina: l'impero è nudo*, in «Micromega», [2005], n. 7, p. 123).
50. Questo in particolare da intellettuali e giornalisti progressisti, ma tale interpretazione non è stata per esempio condivisa da Jeremy Rifkin che ha letto il fenomeno in chiave esclusivamente «sociale».
51. Per questa descrizione e per altri interessanti profili di analisi della realtà di New Orleans si rinvia a M. Maffi, *Blues della morte per acqua: ricordando New Orleans* (in «Acoma. Rivista internazionale di studi Nord-Americani», n. 31, 2005, reperibile su <http://users.unimi.it/sidera/noblues.php>). Sulle aspre divisioni economiche e razziali che da lungo tempo fanno della città della Louisiana «la città più tragica degli Stati Uniti», si veda il commento di Mike Davis: *Catastrophic Economics: The Predators of New Orleans*, in «Le Monde Diplomatique», 1 oct. 2005. È proprio ad analisti come Mike Davis che si riallacciano le odierne disamine della cosiddetta «urbanistica dell'apartheid».

52. Ha portato la mia attenzione su questo aspetto Massimo Gelardi nel corso del suo intervento nell'ambito del «Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica» (XI ciclo), dedicato a *Razza, forme di discriminazione, integrazione: quale pluralismo?* tenutosi il 17 aprile 2007 presso il Dip. di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La rielaborazione del testo di Gelardi è ora pubblicata in «Cosmopolis», II (2007), n. 1.
53. Per un quadro dei contributi significativi sul tema dell'affirmative action nella prospettiva dei teorici critici della razza si rinvia alla menzionata antologia curata da Thomas e Zanetti, in particolare a: D. Kennedy, *Per l'azione affermativa nelle Law Schools* (pp. 143-151); Ch.I. Harris, *L'azione affermativa come strategia per delegittimare la bianchezza come interesse proprietario* (pp. 153-157); C.L. Harris, U. Narayan, *L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale* (159-167). Sulla razza come «strumento di emancipazione»: T.L. Lott, *The Invention of Race. Black Culture and the Politics of Representation*, Blackwell, Oxford 1999.
54. Importanti richiami al concetto gramsciano di «egemonia» sono presenti nella letteratura della CRT: vedi K. Williams Crenshaw, *Legittimazione e mutamento nelle norme contro la discriminazione*, in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, *Legge, razza, diritti*, cit., pp. 115-116.
55. M. Gelardi, *Discriminazione e color-blind society: la dissoluzione della questione razziale negli Usa*, cit., il quale osserva anche come sulle questioni razziali la giustizia statunitense abbia adottato ormai da qualche lustro la «perpetrator perspective», il punto di vista del colpevole. La recente giurisprudenza costituzionale e ordinaria ha infatti, da una parte, elevato gli standard probatori in materia di discriminazione: perché si dia *racial injustice* si richiede ora non solo la presenza di un motivo nell'azione discriminatoria (un fattore che ne sia causa diretta) e la ragionevole prevedibilità degli effetti discriminatori, ma anche la prova della precisa intenzione (uno stato della mente) di arrecare danno in ragione di pregiudizi razziali; si noti che in materia di discriminazione per ragioni di età le corti accolgono invece di norma le domande dei ricorrenti senza soppesare le intenzioni degli imputati. Dall'altra parte, la medesima giurisprudenza ha minato in radice le potenzialità dell'affirmative action restringendone la legittimità — secondo un indirizzo tendenzialmente autocontraddittorio e paralizzante — ai casi in cui essa non «intralci indebitamente i diritti dei non-beneficiari» (U.S. Supreme Court, *United Steelworkers v. Weber*, 1979).
56. Sulla feconda problematizzazione che gli argomenti normativi dei teorici critici della razza comportano a proposito della categoria di *eguaglianza* si veda Gf. Zanetti, *Razza e pluralismo*, in questo stesso volume.
57. K. Thomas e Gf. Zanetti, *Introduzione a Legge, razza e diritti*, cit., p. XI.
58. C.L. Harris e U. Narayan, *L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale*, cit., p. 177.
59. Cfr. il contributo di Stefano Petrucci in questo stesso volume.
60. B. Flagg, *Ero cicco, ma ora vedo*, in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, *Legge, razza e diritti*, cit., pp. 79-83. Tale metafora ricorda anche il romanzo di Ralph Ellison, *Invisibile Man* (1952), cui si è recentemente richiamato Mario Maffi per esaminare il disastro provocato dall'uragano Katrina e rilevare come il «problema razziale», in America, si connetta inscindibilmente — ancora oggi — al «problema di classe» (M. Maffi, *Blues della morte per acqua. Ricordando New Orleans*, cit.).

61. La dimensione del corpo, e le sue relazioni con il potere, costituiscono il segmento centrale dell'analitica delle relazioni umane sviluppata, sulla scia della lezione di Foucault, dalla biopolitica: un approccio quello indicato da questo filone di studi che si ritrova, per esempio, nel saggio di Balibar contenuto in questo volume.

62. Una recente indagine commissionata dal «Washington Post» in collaborazione con la Henry J. Kaiser Family Foundation e l'Università di Harvard ha fornito un quadro assai critico della situazione americana: stante questa ricerca, un nero su quattro è disoccupato, un terzo dei neri che nascono ora passerà un periodo in prigione. Su quest'ultimo punto, si vedano: L. Re, *Discriminazione strutturale e Color Blindness nei sistemi penitenziari degli Stati Uniti e d'Europa*, in < <http://www.juragendum.unifi.it> >, Ead., *L'Europa color blind e il carcere razzista*, nel secondo volume di quest'opera; nonché la disamina, su basi storiche, di A. Thomas, «*America Never was America to Me*»: *The Problem of Race between Past and Present*, in «Cosmopolis», 1 (2006), n. 1, pp. 145-151.

63. Per le azioni di contrasto, in chiave giuridico-normativa, a questi processi – nel contesto europeo – si veda il contributo di Chiara Favilli nel volume II della presente opera.

64. Come nota V. Ribeiro Corossaz nel suo contributo al secondo volume di quest'opera. La studiosa osserva, conseguentemente, che «le identità sociali e culturali nere [...] sono da intendersi come un processo performativo, e non come una sostanza inerente i gruppi stessi».

65. F. Rigotti, *Le basi filosofiche del multiculturalismo*, in C. Galli (a cura di), *Multiculturalismo*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 29-33.

66. Cfr. M. Walzer, *Exclusion, Injustice and Democratic State*, in «Dissent», (1993), n. 1, pp. 55-64 (tr. it. *L'esclusione, l'ingiustizia e lo Stato democratico*, in «Micromega», [1993], n. 1, pp. 99-113). Su questo fronte ha portato l'attenzione Ins Marion Young, della quale si veda, da ultimo, *Inclusion and Democracy*, Oxford University Press, Oxford 2000.

67. Cfr. I.M. Young, *Le politiche della differenza*, cit., pp. 198-204.

68. Così, per esempio, M. Walzer, *L'esclusione, l'ingiustizia, lo Stato democratico*, cit., p. 104.

69. Osserva significativamente Walzer: «La consapevolezza che la supremazia dei bianchi è ancora politicamente attiva produce, penso, qualche effetto sulla vita quotidiana dei neri americani; ma ciò che importa di più, per spiegare la loro parziale esclusione dalle linee maestre della vita americana, è il *continuum* di abitudini e di pratiche che comincia con il razzismo e giunge, attraverso una lunga strada, ad una decente uguaglianza e amicizia» (*ivi*). Analogamente orientata è la riflessione di Judith Jarvis Thomson che, attraverso il riconoscimento della pervasività e sistematicità della discriminazione, giunge alla giustificazione di prassi di azione positiva: J.J. Thomson, *Preferential Hiring*, in M. Cohen, T. Nagel, T. Scanlon (eds.), *Equality and Preferential Treatment*, Princeton University Press, Princeton 1977, in part. pp. 35-36 (lo scritto è ora raccolto anche in S.M. Cahn, *The Affirmative Action Debate*, cit., pp. 45-61).

70. *Ibid.*, p. 105. Sulle connessioni tra razza, classe e sistemi di potere, nell'ambito della discussione statunitense in tema di *Welfare*, si veda J.L. Hochschild, *Race, Class, Power in the American Welfare*, in A. Gutman (ed.), *Democracy and Welfare*, Princeton University Press, Princeton 1988, pp. 157-184.

71. M. Walzer, *Shared Meanings in a Poly-Ethnic Democratic Setting*, in «Journal of Religious Ethics», (1994), n. 2, pp. 401-405, p. 402.

72. M. Walzer, *Diritti costituzionali e forme della società civile*, in T. Bonazzi (a cura di), *La Costituzione statunitense e il suo significato odierno*, Il Mulino, Bologna 1988, p. 133.

73. Questo a partire dalla dinamiche interne al contesto statunitense, ma anche – seguendo i più recenti sviluppi della *Critical Race Theory* – anche nell'ambito del contesto globale, come suggerisce esplicitamente Carole Pateman in *Race and Gender*, in «Cosmopolis», II (2007), 1, pp. 143-158, in part. pp. 153-156, e – più estesamente – in Ch. Mills, C. Pateman, *Contract and Domination*, Polity Press, New York 2007.